



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

*Il ruolo del diritto particolare*¹

RAFFAELE COPPOLA

1. – Avevo da poco assunto la direzione del Centro di Ricerca “Renato Baccari”, intitolato al mio compianto Maestro, quando mi raggiunse, nel mese di dicembre del 2012, una telefonata dell’amico George Gallaro in cui mi chiedeva dagli Stati Uniti, a nome della Società per il diritto delle Chiese orientali, la disponibilità ad organizzare, insieme con Padre Lorenzo Lorusso, il presente congresso internazionale su “Leggi particolari e questioni attuali nelle Chiese”.

Le difficoltà non erano trascurabili, specialmente di carattere economico e logistico, ma mi venne subito alla mente ciò che scriveva il compianto Padre Salvatore Manna, nel contesto del grande congresso di Bari del 1991, parlando dell’etimologia del termine “Puglia”: cioè che l’antica radice della sua centralità richiama una terra “senza porte”, specialmente nei confronti dell’Oriente.

Che questa sia la vocazione della nostra regione e specialmente del capoluogo è comprovato dal fatto che il 9 gennaio 2013 avevo già sciolto la riserva e, insieme con i miei collaboratori (in particolare l’avv. Francesco Patruno), davo inizio a questa importante iniziativa del Centro di Ricerca appena costituito. Essa mi ha ricondotto indietro di ventidue anni, facendomi rivivere, in qualche modo, il clima dello storico “Incontro fra canoni d’Oriente e d’Occidente” e successivamente, sulla scia di questo avvenimento da più parti definito ineguagliabile, degli approfondimenti compiuti sotto la guida di Péter Erdö dieci anni dopo, a Budapest, sul tema “Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico”.

Ambedue questi congressi internazionali, di cui sono stati pubblicati i

¹ Relazione conclusiva di sintesi al XXI Congresso internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, “Leggi particolari e questioni attuali nelle Chiese”, Bari 10-13 settembre 2013, i cui atti sono in corso di pubblicazione nell’Annuario della predetta Società.

poderosi volumi di atti (nel secondo tenni un' *impossibile* relazione su "Personalità e territorialità nel diritto interconfessionale"), si svolsero a diverso titolo sotto l'egida delle due grandi Società del diritto canonico, latino ed orientale, ponendo le basi, come ho scritto nella presentazione dell'odierno congresso, di un atteso ritorno nella Città e nell'Università, che avevano dato origine a tale imponente movimento di pensiero con l'ambizione di offrire, in ultima analisi, un contributo determinante alla maggiore comprensione fra gli uomini e, quindi, alla pace.

Tutto avrei pensato tranne che, nella cornice o sullo sfondo del congresso appena celebrato, potesse esserci una gravissima e pericolosa crisi internazionale come quella siriana, che fa impallidire i numerosi conflitti armati, che non di rado insanguinano le regioni del Vicino e del Medio Oriente dove, insieme con le Chiese cattoliche di rito bizantino, vivono pure quelle di rito alessandrino, antiocheno, armeno e caldeo.

Ieri al pari di oggi, come dimostrano la partecipata veglia di preghiera e la giornata di digiuno indette dal Santo Padre Francesco, seguite anche da moltitudini di non credenti e di appartenenti ad altre religioni (in prima linea musulmani), l'unico strumento è dato dal dialogo politico fecondo e fraterno, a cui deve fare da supporto la mobilitazione e la riorganizzazione delle Chiese e delle religioni, in spirito di carità e di comprensione reciproca.

2. – Direi che, mentre i precedenti congressi sopra menzionati tentavano, rispettivamente, la dimostrazione di un effettivo patrimonio giuridico comune alla Chiesa latina e alle Chiese orientali ed un bilancio del diritto canonico e della canonistica di fronte al nuovo millennio, questo XXI congresso internazionale della Società per il diritto delle Chiese orientali, che vorrei non fossero mai più in balia delle guerre, ha realizzato il più concreto obiettivo di offrire un quadro analitico e costruttivo secondo le molteplici denominazioni di queste nobili Chiese, con particolare attenzione alle questioni più interessanti ed attuali.

Dopo le calibrate, importanti distinzioni fra "teoria" e "pratica" della legislazione particolare, abbiamo toccato con mano ed apprezzato l'apporto offerto dalle religioni e dalle Chiese all'edificazione della democrazia in Albania e, via via, i problemi della Chiesa *sui iuris* siro-malabarese, della Chiesa ortodossa cipriota (a livello costituzionale), i caratteri del Monastero di San Giovanni in Patmos, della Chiesa maronita, di quella ortodossa russa, delle Chiese melkita e rumena e, continuando nell'ordine, delle circoscrizioni ecclesiastiche bizantine in Italia e della Chiesa *sui iuris* bizantina-rutena; eppoi il diritto particolare della Chiesa *sui iuris* ucraina, le tematiche della diaspora o della coterritorialità e dell'incerta applicazione delle dottrine sui

diritti umani; infine le peculiarità dell’Arcidiocesi ortodossa d’Italia e Malta nel sistema giuridico statale, come del diritto privato dei monaci ortodossi in territorio ellenico, nonché le attribuzioni dei sindacati dei chierici nella Chiesa ortodossa in Romania.

Elementi interessanti e assolutamente non secondari è stato possibile trarre dai progetti di ricerca di taglio storico-giuridico presentati da esponenti delle nuove leve di studiosi, fra cui la dott.ssa Patrizia Piccolo di Bari, ai quali si aggiungono alcune comunicazioni, senza peraltro corrispondere, almeno finora (con eccezione della Piccolo), all’intento degli organizzatori di rinnovare, attraverso gli uni e le altre, la pregressa esperienza di apertura e di comparazione con il diritto canonico d’Occidente. Mi auguro che ciò possa avvenire per il tramite delle comunicazioni future, che, come da programma, dovrebbero pervenire entro il 31 ottobre prossimo alla prof.ssa Carmela Ventrella.

Il nostro congresso è stato anche occasione d’incontro tra cultura, storia e tradizione. Abbiamo visitato la Cattedrale di Bari ed il suggestivo succorpo, che, come i rotoli di *Exultet* del suo archivio, parlano di Oriente non meno dei luoghi legati alla memoria di San Nicola (Basilica e museo), che abbiamo percorso in modo inusuale, lungo le tre dimensioni del tempo (passato - presente - futuro), che, come sostiene S.E. Mons. Cacucci, “si intrecciano e si condizionano a vicenda”.

3. – Il variegato panorama del diritto particolare delle Chiese d’Oriente, che si snoda davanti ai nostri occhi con contributi di diversa ampiezza e consistenza, offre all’indagine dell’osservatore non superficiale importanti elementi di valutazione in merito al rapporto dialettico tra Chiesa universale e Chiese particolari, in specie tra diritto universale (anche costituzionale) e diritto particolare tanto nella visione della Chiesa latina quanto di quella ortodossa, passando attraverso gli ordinamenti giuridici delle Chiese orientali cattoliche. Non entrerò dettagliatamente nel merito dei singoli contributi, ma ne interpreterò a mio modo le linee generali nell’ottica della comparazione interna a Chiese o a denominazioni confessionali meno lontane di tutte le altre dalla Chiesa cattolica o ad essa addirittura incorporate.

Per abito mentale sono portato ad una sistemazione unificante, più attento alle convergenze che alle differenze, segnatamente quando esiste una tradizione giuridica comune, costituita in questo caso dai sacri canoni dei primi secoli della Chiesa; essi danno vita ad un *corpus* che, per il mondo ortodosso, non può subire mutazione veruna se non attraverso un Sinodo “ecumenico”, autorità suprema della Chiesa (GRIGORIȚĂ).

Per converso nella Chiesa cattolica l’autorità suprema è data dal Vescovo

di Roma, dotato di giurisdizione immediata ed universale, molto al di là dunque del ruolo e della funzione, che non da oggi le Chiese ortodosse pur gli riconoscono, relativi soprattutto alla testimonianza della vera fede, per un ufficio di moderatore (*primus inter pares*) dell'intera comunità intereclesiale.

Principalmente per la Chiesa cattolica l'immutabilità, salvo l'intervento moderatore dell'*epieikeia*, è riconducibile esclusivamente in capo al diritto divino, naturale e positivo, che risulta così situato al vertice delle norme positive e ordinarie, per quanto risalenti nel tempo esse possano essere, dando vita ad un'inesauribile tematica, che costituisce un *unicum* nel concerto delle esperienze giuridiche di tutti i tempi. Si va dal concetto stesso di diritto divino al rapporto fra diritto divino e codificazione canonica, dalla sua giuridicità all'eventuale canonizzazione, interpretazione ed applicazione, dalla sua positivizzazione e formalizzazione alla relazione con la Costituzione della Chiesa ed alla compenetrazione tra diritto divino e dottrine generali del diritto canonico (FEDELE, LOMBARDÍA, HERVADA, BERLINGÒ, COPPOLA).

Ma il nostro congresso internazionale è stato pensato come il luogo privilegiato in cui il pluralismo disciplinare, a prescindere dalle differenze fin qui evidenziate, si manifesta all'interno delle Chiese sorelle attraverso la vigenza di diritti particolari, di per sé obbliganti in certi tempi ed in certi luoghi, che segnano anche il campo del progresso della legislazione delle singole Chiese ortodosse, non infrequentemente mediante interventi dell'autorità statale, in accordo e mai contro il *corpus canonum* della Chiesa ortodossa estesa per tutto l'universo, con cui occorre mantenere l'unità dottrinale, canonica e culturale.

In questo senso, considerato che la molteplicità delle fonti pone sempre il problema della loro gerarchia, il ruolo del diritto particolare non è dissimile, *mutatis mutandis*, nelle varie latitudini dell'unica Chiesa di Cristo, ivi comprese la Chiesa latina e quelle Chiese che, nel volgere dei secoli, hanno ritrovato l'unità con Roma, la quale ne ha rispettato le diverse tradizioni e perciò dotate, specialmente dopo il nuovo codice dei canoni delle Chiese orientali cattoliche, di propri riti liturgici, di discipline e gerarchie proprie. Non l'autocefalia o l'autonomia delle Chiese ortodosse, in definitiva, ma un interessante *status sui iuris*, di cui in questa sede abbiamo rivisitato gli elementi necessari e sufficienti, dati sostanzialmente da una stabile comunità di fedeli, una legittima gerarchia ad essa preposta, inoltre dal riconoscimento, perfino solo tacito, di detto *status* da parte del Vescovo di Roma o del Concilio "ecumenico" (MORI - SALACHAS).

4. – In questo senso ancora, come abbiamo visto nel corso dei lavori, il

diritto particolare ha svolto e svolge un ruolo di notevole peso nell'esistenza della Chiesa o delle Chiese: da un lato esso assicura una puntuale applicazione della legislazione universale, che non può contraddire, completandola ed adattandola in relazione alle esigenze in concreto manifestatesi nelle varie circostanze; dall'altro è fattore così pregnante di evoluzione di tutto l'ordinamento che, almeno nella Chiesa cattolica, "non poche norme e istituti di carattere universale sono nati in sede locale, soprattutto ad opera dei concili particolari" (FELICIANI).

Ancor più decisa la visione della teologia ortodossa, secondo cui l'autentica comunione comprende in se stessa gli aspetti fondamentali dell'*unità* e della *libertà*, chiamando in causa l'ecclesiologia trinitaria. La tensione fra autonomia ecclesiastica e sinodalità, espressa dal famoso can. XXXIV Apostolico (RODOPOULOS), conduce al principio secondo cui le Chiese locali, attraverso il loro modo di essere diverso e diversificato, danno vita alla realtà stessa dell'unità della Chiesa, diffusa per l'intero universo, nella misura in cui sono in comunione fra loro. Parallelamente il codice del postconcilio, promulgato da Giovanni Paolo II, ha consentito spazi sempre maggiori all'autonomia delle singole diocesi e degli episcopati, favorendo lo sviluppo delle legislazioni locali ed attenuando, di conseguenza, l'accentramento della vita ecclesiale, proprio delle epoche precedenti il Concilio Vaticano II.

Un altro fattore di temperamento della staticità dell'unico *Corpus canonum*, vista per giunta l'attesa indefinita del futuro santo Concilio panortodosso, oltre che nella compiutezza del principio di "totalità" della Chiesa particolare, potrebbe vedersi nel ricorso non circoscritto (ma contrario ad ogni abuso) al criterio di *oikonomia*. Esso, pur differenziandosi dal concetto di *aequitas canonica* (MÜLLER), si avvicina infatti al complesso degli strumenti di flessibilità della norma accolti dal diritto canonico della Chiesa latina e da quello delle Chiese orientali cattoliche, che è inutile in questa circostanza enumerare, ma che rimandano ai compiti propri dei Pastori di tener conto della salvezza delle anime, in quanto legge suprema della Chiesa, in cui risiede principalmente anche l'essenza della *oikonomia* ortodossa (GEFAELL).

Il tema non è stato affrontato *ex professo* in questa sede congressuale. Sembra peraltro, come ben messo in luce da un chiaro autore nella sua relazione critica al richiamato congresso internazionale del 1991, in margine allo specifico contributo su *Oikonomia ed aequitas canonica*, che possa essere ritentata una rilettura, in chiave occidentale, del concetto di *oikonomia*, in tutta la ricchezza di contenuti elaborati dell'esperienza disciplinare della cristianità d'Oriente, facendo riferimento all'esigenza di commisurare, duttilmente, gli interventi autoritativi della Chiesa alla stessa "mutevole realtà" del "rapporto comunitario generale": non più quindi *solo* in diretta ragione

dell'interesse spirituale del soggetto agente, ma in ragione dell'utilità, beninteso sempre spirituale, dei confratelli nella fede (BELLINI).

In tale direzione paiono muoversi, con qualche attenuazione o criticità, anche i contributi anteriori e successivi in ordine di tempo, come può ricavarsi dalla bibliografia specifica ed aggiornata sull'argomento, rinvenibile nel quinto volume del Dizionario generale di diritto canonico, a cura dell'Università di Navarra.

5. – Una forte differenza con la visione cattolica è ravvisabile, proprio ed anche alla luce nei contributi del nostro congresso, nel modo di concepire la laicità dello Stato da parte delle Chiese orientali, soprattutto di tradizione greca. È vero che le radici della laicità sono individuabili proprio dal I al IV secolo e, successivamente (sino al 1054 d.C.), si sono sviluppate nel senso della sinfonia fra *sacerdotium* ed *imperium*, fra potere religioso e potere secolare tanto in Occidente quanto in Oriente (PTISAKIS, BACCARI M.P., VENTRELLA).

Ma, mentre da alcune relazioni sembra talvolta quasi riecheggiare il concetto particolare di potestà, come desumibile dal codice denominato *Epanagoge* (Ricapitolazione della legge), che verrebbe attuata per disposizione divina in una *diarchia*, cioè nelle persone del Patriarca e dell'Imperatore, l'interpretazione del dualismo cristiano di vincoli e funzioni porta oggi la Chiesa cattolica a ritenere che, non potendo darsi autonomia delle realtà terrene se non nei riguardi delle competenze ecclesiastiche (mai dell'ordine morale), è il *popolo* – ecco la novità da evidenziare – che deve decidere liberamente i modi più consoni di organizzare la vita politica, non potendo essere la Chiesa-istituzione, le altre confessioni o ideologie ad assolvere il compito di indicare quale sia l'ordinamento politico-sociale da scegliere (BENEDETTO XVI).

Per converso lo Stato veramente laico non può considerare la religione alla stregua di un sentimento individuale, da confinare esclusivamente nella sfera privata, come sembra emergere, salve le zone di esenzione, dalla discussa laicità francese, che costituisce un modello poco seguito nel contesto europeo. I regimi unionisti (con Chiese di Stato) sono in declino nel nostro continente, quanto meno nelle forme originali. Le forme più accreditate sono quella del coordinamento, cioè del *regime convenzionale ecclesiastico-statale*, nonché quella della *separazione degli ordini distinti*, che peraltro non esclude il sotto-modello, che ho più volte chiamato *cripto-convenzionale*.

Desidero concludere questa parte sostanziale, riacciandomi ad un brano molto significativo, frutto di uno studio comune, che compare nella lettera ai congressisti del Card. Francesco Coccopalmerio, Presidente del Ponti-

ficio Consiglio per i testi legislativi (www.congressoslec.com). Dopo avermi inviato affettuosi complimenti per l'originalità del taglio dei lavori dell'alta assise scientifica, tanto più perché l'attenzione è caduta sui problemi maggiormente interessanti e di attualità, egli afferma che la diversità sul piano del progresso della legislazione particolare delle Chiese ovvero degli statuti interni di ciascuna Chiesa autocefala, come le altre differenze sul terreno dogmatico e rituale, non pongono in ombra le convergenze, che possono realizzarsi con il mondo ortodosso dall'angolo visuale dell'*unica* Costituzione divina della Chiesa e della spinta verso una *coesione organica*, di cui sia legittima garante la Gerarchia propria, qualunque sia la forma o il grado di "indipendenza" giuridica.

Ringrazio la Società per il diritto delle Chiese orientali di aver scelto, per la seconda volta, la sede di Bari e chi vi parla per l'organizzazione di un congresso (caso unico nella sua storia); i Padri della Basilica "San Nicola", in particolare il Priore, Padre Lorenzo Lorusso, che mi ha affiancato nel quotidiano lavoro; il Vescovo di Bari, S.E. Mons. Francesco Cacucci, che ha offerto la collaborazione dell'Ufficio comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto; il Gen. Gennaro Vecchione, il quale ha comandato fino al 9 settembre la Legione Allievi della Guardia di Finanza, chiamato a dirigerne i reparti speciali in Roma; l'Ordine degli Avvocati di Bari per aver attribuito 24 crediti complessivi e 3 crediti per ogni seduta dei lavori congressuali in vista della formazione professionale; l'ENEC (Associazione internazionale per le relazioni con il Vicino Oriente) ed il suo Presidente prof. Michele Loconsole, responsabile del nostro Ufficio stampa; l'Associazione nazionale ex Allievi della "Nunziatella" - Sezione Puglia, di cui sono alla guida insieme con il suo stimato Segretario, avv. Marco Grattagliano; l'Associazione ONLUS "Apulia", massimamente il cap. Leonardo D'Elia, che, oltre i meriti, è fra i miei più fedeli estimatori; i collaboratori universitari, in particolare l'avv. Francesco Patruno, l'avv. Claudio D'Amato e l'avv. Angelica Loiacono; il gruppo dei collaboratori amministrativi del Dipartimento di giurisprudenza (Giovanni Ambrosi, Michele Tricarico e Giuseppe Mola), che, come sempre, mi sono stati vicini in ogni momento; infine, ma non da ultimo, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata, da considerare a pieno titolo lo sponsor ufficiale del Centro di Ricerca "Renato Baccari" per lo studio del diritto canonico e del diritto ecclesiastico italiano nel contesto europeo.

Permettetemi di ricordare, in conclusione del presente intervento, il convegno di studi su "L'editto di Costantino 1700 anni dopo", seconda iniziativa del nostro Centro di Ricerca, svoltosi dall'11 al 12 aprile nell'aula magna "Aldo Moro", in cui si è fra l'altro celebrato il famoso Concilio convocato da Costantino a Nicea nel 325 d.C.; abbiamo voluto, perciò, rappresentare

questo importante congresso internazionale con l'icona di quel primo Concilio ecumenico secondo una moderna rielaborazione di scuola russa, che ha attratto l'attenzione di tutti voi.

Ma in quel convegno rievocativo della figura del Santo Imperatore, tale ritenuto dalle Chiese d'Oriente, aveva preso parte, portando un indirizzo di saluto, S.E. Massimo Vari, amato genero del prof. Renato Baccari, tornato alla casa del Padre all'alba del 18 giugno 2013. Massimo è stato, fra l'altro, Vicepresidente della Corte costituzionale, Consigliere dello Stato Città del Vaticano, nonché membro della Corte dei Conti europea di Lussemburgo e Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico con delega alle telecomunicazioni nel Governo Monti. Principalmente è stato un giurista ed un uomo probo, da me frequentato familiarmente sin dagli anni della giovinezza, proteso a combattere strenuamente l'incombente *diritto della forza* in vista della tutela della persona umana, del dialogo, del bene comune e della comunione fra i popoli. Addito a tutti il suo fortissimo senso del dovere, unito alla fede nel Signore, che, attraverso la Sua opera provvidenziale, guida la storia dei popoli.

Dichiaro chiuso il XXI congresso internazionale della Società per il diritto delle Chiese orientali, svoltosi a Bari sotto la protezione di San Nicola dal 10 al 13 settembre 2013.